

**BOZZE DI STAMPA**

**2 ottobre 2020**

**N. 1 ANNESSO**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (1925)**

## **EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.4 (testo 2)**

DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

#### **Ritirato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Al comma 1, sopprimere il terzo e quarto periodo;*

2) *Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodo successivi al 12 luglio 2020, restano imputati alle settimane di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni.»;*

3) *Dopo il comma 13 inserire il seguente: «13-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere d-bis), d-ter) e d-quater.). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera d-bis) e d-ter), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.».*

*Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «È in ogni caso possibile richiedere la rinuncia al prolungamento dell'indennità di Naspi e Dis-Coll prevista al comma 1.».*

*Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

*«d-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso;*

*d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso;*

*d-quater) alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) è soppresso;».*

---

## **Art. 6**

### **6.11 (testo 2)**

FEDELI, LAUS, FERRARI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che le assunzioni di cui al medesimo comma rappresentino, per il datore di lavoro interessato, un incremento maggiore della media degli occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto».*

---

## **Art. 10**

### **10.0.100 (già em. 13.0.7)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Calcolo dello scostamento del reddito ai fini dell'erogazione del bonus di cui all'articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020, per i regimi forfettari)*

1. All'articolo 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: "Per i soggetti che hanno adottato il regime fiscale forfettario previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, lo scostamento del reddito previsto al presente comma è misurato applicando ai compensi percepiti nel bimestre interessato le percentuali forfettarie previste dalle disposizioni del regime forfettario."».

---

## **Art. 11**

### **11.0.2 (testo 2)**

BINI, BITI, FERRARI, GIACOBBE, COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Accesso a pensione per i soggetti in possesso di certificazione INAIL ai sensi del comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 277, è aggiunto il seguente:

"277-bis. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti di legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconosci-

mento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza del trattamento pensionistico entro dicembre 2019, possono accedere al medesimo trattamento entro dicembre 2020, senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio prevista dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5,2 milioni di euro per l'anno 2021, 4,5 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3,1 milioni per l'anno 2024, 2 milioni di euro per l'anno 2025, 1,3 milioni di euro per l'anno 2026, 0,6 milioni di euro per l'anno 2027, 0,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 0,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4.».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 12

#### **G12.250 (già em. 12.0.3)**

NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104» (A.S. 1925),

premesso che:

- lo scoppio della pandemia di Covid-19 ha innescato una crisi economica sanitaria e sociale senza precedenti a livello globale;

- come sottolineato dalla comunità scientifica e accademica, nonché da grossa parte della realtà istituzionale e politica, tale crisi può essere affrontata soltanto a partire dalla lotta contro l'emergenza climatica;

- il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, come risposta alla crisi, ha concordato un rilevante aumento degli impegni relativi al Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2021-2027 rispetto all'originaria proposta della Commissione;

- attraverso il programma Next Generation EU (NGEU), l'UE raccoglierà fondi sui mercati e li canalizzerà verso programmi destinati a favorire la ripresa economica e sociale. In tal senso, il Governo ha rintracciato in circa 208 miliardi di euro (il 28% del totale) l'ammontare delle risorse che confluirebbero, a vario titolo, nel nostro Paese;

- si è convenuto di utilizzare i prestiti contratti per finanziare Next Generation EU al solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, destinando almeno il 30% della spesa complessiva -a fronte del 20% dell'attuale bilancio- all'azione per il clima, aumentando altresì gli investimenti volti a favorire la transizione digitale;

- gli importi relativi al programma Next Generation EU verranno erogati tramite sette programmi, il più importante dei quali è il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility) che, con una dotazione di 672,5 miliardi di euro (360 miliardi di prestiti e 312,5 miliardi di sovvenzioni), ha l'obiettivo di sostenere gli investimenti e le riforme degli Stati membri nell'ambito del Semestre europeo al fine di agevolare una ripresa duratura, migliorare la resilienza dei Paesi e ridurre le divergenze economiche fra gli Stati membri: in particolare l'impegno è indirizzato a favorire le transizioni verde e digitale, anche al fine di ripristinare il potenziale delle economie dell'Unione con la ripresa di una crescita sostenibile;

- la transizione verde, nello specifico, è volta al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, con una riduzione significativa delle emissioni di gas entro il 2030. In ogni piano nazionale la spesa relativa al clima dovrà infatti ammontare ad almeno al 37% delle risorse, attraverso riforme ed investimenti nel campo dell'energia, dei trasporti, della decarbonizzazione dell'industria, dell'economia circolare, della gestione delle acque e della biodiversità;

- in Italia il Governo ha avviato da tempo una discussione politica sul tema del cosiddetto Green new deal, attribuendo in tal senso competenze in materia di sviluppo sostenibile al Comitato interministeriale per la programmazione economica attraverso l'articolo I-bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito in legge 12 dicembre 2019, n. 141;

- a metà febbraio, si ricorda, si è insediata presso il Ministero dell'Ambiente una commissione *ad hoc*, con il compito di elaborare una proposta organica di revisione dei SAD entro il prossimo ottobre.

impegna il governo:

in vista della enorme sfida che si prospetta e in ragione delle fondamentali competenze in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica, a riservare almeno il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia da bandire ai titolari di contratto di lavoro presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica che abbiano maturato esperienze

qualificate e di comprovata specializzazione, anche universitaria, in materia di sviluppo sostenibile, per un tempo non inferiore a due anni.

---

## EMENDAMENTI

### 12.0.3

NUGNES

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G12.250**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale del Comitato interministeriale per la programmazione economica)*

1. In ragione delle competenze in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica dall'articolo I-bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito in legge 12 dicembre 2019, n. 141, la Presidenza del Consiglio dei ministri riserva il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia da bandire ai titolari di contratto di lavoro presso il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano altresì maturato esperienze qualificate e di comprovata specializzazione, anche universitaria, in materia di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni».

---

## **Art. 14**

### **14.0.1 (testo 2)**

FEDELI, LAUS, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

1. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a-bis*) nei contratti di appalto in corso di validità è riconosciuto di diritto, indipendentemente dalla previsione nei documenti di gara iniziali o di proposta di proroga o rinnovo contrattuale di una clausola di revisione prezzi, il maggior costo derivante dal rinnovo del contratto collettivo applicato per il personale impiegato con rapporto di lavoro subordinato nell'esecuzione dell'appalto. Il riconoscimento economico del maggior costo avviene in deroga alle previsioni dell'articolo 1664 del codice civile e dell'articolo 1, comma 511, legge 28 dicembre 2015, n. 208. Qualora il soggetto appaltante sia una Pubblica amministrazione il maggior costo viene riconosciuto in misura da assicurare il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e l'equilibrio finanziario in sede di procedimento amministrativo di revisione del prezzo. Per la variazione in aumento riconosciuta non può essere richiesto ad alcun titolo incentivo, finanziamento o sostegno contributivo alle Pubbliche amministrazioni."

2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti ricadute economiche ed occupazionali, per l'anno 2020, il limite dei compensi di cui all'articolo 54-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato del 50 per cento.

3. Gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti, l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e di *welfare* ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020, nonché la riduzione degli obblighi contributivi per i periodi corrispondenti alla sospensione delle attività professionali. Le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente comma, gli enti provvedono mediante utilizzo dei

rendimenti netti, cumulati fino a cinque anni, del patrimonio delle singole gestioni, fino a un massimo del 20 per cento di suddetti rendimenti.".»

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 15

#### **G15.250 (già em. 15.0.9)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104» (A.S. 1925),

premesso che:

- l'articolo 4 del Decreto 28 gennaio 2019, n. 4, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di 23 cittadinanza e di pensioni, prevede nella sua attuale formulazione la possibilità esclusivamente per i soggetti che fruiscono dell'anticipo pensionistico "quota 100" o che accedono ai pensionamenti di vecchiaia o anticipati ai sensi dell'articolo 24 del D.L. n. 201 del 2011, di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata mediante finanziamento bancario agevolato. Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre specificato che la normativa riguarda anche i soggetti che abbiano avuto accesso ai suddetti pensionamenti prima dell'entrata in vigore del decreto;

- la vigente formulazione del suddetto articolo 23 genera dunque discriminazioni nei confronti dei soggetti che hanno maturato il diritto alla pensione mediante normative diverse da quelle espressamente richiamate dall'articolo 23 quali: i lavoratori andati in prepensionamento per decisione unilaterale della Pubblica Amministrazione, ossia collocati a riposo d'ufficio ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; le lavoratrici che decidono di avvalersi della misura sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 (cd. opzione donna), da ultimo prorogata con al 31 dicembre 2019, dall'articolo 1, comma 476, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020); lavoratrici e lavoratori cessati dal servizio e ai quali è riconosciuta l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232» (Ape sociale);

impegna il governo:

a prevedere, in successivi provvedimenti normativi, l'estensione della possibilità per tutti i soggetti che accedano o che abbiano avuto accesso al trattamento di pensione o di ape sociale prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 4 del 2019, di presentare richiesta di finanziamento (alle banche o agli intermediari finanziari) per una somma pari a un massimo di 45.000 euro in relazione all'indennità di fine servizio maturata.

---

## EMENDAMENTI

### 15.0.9

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G15.250**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Disposizioni in materia di Trattamenti di Fine Servizio).*

1. All'articolo 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 2, primo periodo le parole: "ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono sostituite dalle seguenti "nonché i soggetti cui è riconosciuta l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato di ulteriori 3 milioni di euro per il 2020.».

*Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti «247 milioni di euro per l'anno 2020.».*

---

## **Art. 22**

### **22.4 (testo 2)**

FEDELI, VALENTE, LAUS, NANNICINI, PITTELLA, ALFIERI, ASTORRE, BOLDRINI, D'ALFONSO, FERRAZZI, IORI, Assuntela MESSINA, ROJC, STEFANO, VERDUCCI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato "Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi", con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attività di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, in via prioritaria dalle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura.»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole «e dei casalinghi».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 25

#### G25.250 (già em. 25.0.1 e 25.0.2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104» (A.S. 1925),

premessi che:

- Il cosiddetto *Recovery Fund*, o *Next Generation EU*, è uno strumento elaborato dalle istituzioni europee con l'obiettivo di favorire la ripresa economica e sociale connessa alla crisi globale da Covid-19;

- tale meccanismo si basa sulla possibilità di ampliare temporaneamente il bilancio europeo attraverso finanziamenti raccolti sul mercato, per un totale di 750 miliardi di euro: 390 sotto forma di contributi a fondo perduto e 360 sotto forma di prestiti;

- l'impiego delle risorse dovrà aderire ad alcuni criteri, tra cui la sostenibilità ambientale (almeno il 37% del budget da impiegare in spese cosiddette *green*), la produttività, l'equità e la stabilità macroeconomiche, nonché una probabile quota da riservare agli investimenti per la transizione digitale;

- al nostro Paese verranno assegnati circa 210 miliardi di euro, da allocare tramite un *Piano di ripresa e resilienza* che dovrà essere inviato alla Commissione europea. Come ricordato dalla Presidente della Commissione Ursula Von den Leven, tale piano sarà oggetto di negoziazione con le istituzioni comunitarie che avranno a disposizione circa 3 mesi (8 settimane presso la Commissione e 4 presso l'Ecofin) per approvarlo e consentire ai Paesi di accedere ad un iniziale 10 per cento del finanziamento globale;

- il cospicuo ammontare delle risorse e la complessità dei progetti attualmente al vaglio di Governo e Parlamento -si ricorda infatti che il Governo ha inviato alle Camere una bozza del Piano di Ripresa e Resilienza, su cui esse dovranno esprimersi mediante Risoluzioni da approvare in Aula- che vertono su materie molto diverse (transizione ecologica e digitale, sanità, ricostruzione e misure antisismiche, misure fiscali in favore dei lavoratori), richiedono strutture adeguate di supporto sia in fase progettuale che in fase attuativa, a livello nazionale e territoriale;

- è evidente infatti il ruolo strategico rivestito dalle risorse del *Recovery Fund* nella ripartenza del nostro Paese, che necessita in molti settori di

innovazioni e trasformazioni profonde, quasi radicali, al fine di emergere da una condizione di crisi che, a fasi alterne, colpisce l'Italia da più di dieci anni;

- un'occasione storica, che richiede il massimo impegno sia in termini di preparazione ed efficacia sia in termini di celerità: come chiarito dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri in una audizione alla Camera, l'obiettivo del Governo è "*farci trovare pronti il primo giorno utile*". Sarà inoltre necessario che il calendario delle tempistiche sia realistico, poiché se non si dovesse rispettare i tempi il rischio che l'erogazione dei fondi sia interrotta è molto alto;

- una prima risposta potrebbe essere la costituzione di una struttura dedicata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso l'assunzione di personale qualificato impegnato nelle attività di progettazione, attuazione e monitoraggio dei progetti connessi al *Recovery Fund*;

- è necessario altresì l'innesto di personale qualificato negli enti territoriali e locali, al fine di garantire la continuità e l'implementazione delle attività degli uffici di progettazione e di gestione degli appalti (uffici tecnici, stazioni uniche appaltanti), in un'ottica di raccordo con le realtà territoriali;

- negli ultimi anni, infatti, il personale degli enti locali ha subito una notevole riduzione nel numero e nelle professionalità. Diventa fondamentale far crescere quindi l'occupazione nei comuni di quelle figure, come geometri, architetti, ingegneri, istruttori tecnici e figure tecnico dirigenziali, progressivamente scomparse negli anni, al punto tale da registrare un crollo degli addetti sul fabbisogno pari a un quarto del necessario secondo alcune stime. Le semplificazioni sono fondamentali per rilanciare lo sviluppo ma devono essere accompagnate da un serio piano di riqualificazione e assunzione di personale pubblico. Gli impegni che lo Stato sta richiedendo per la ripresa degli investimenti degli enti locali e per la trasformazione digitale della PA richiede pertanto l'innesto di personale altamente qualificato negli enti locali;

- secondo uno studio condotto dalla Fp Cgil, alla luce dei dati relativi al conto annuale dello Stato, che certificano rispetto ai comuni un decremento complessivo dell'occupazione del 18,02% tra il 2009 e il 2018, passando da 396 mila addetti a 325 mila, rispetto all'andamento dell'occupazione relativa al personale degli uffici tecnici comunali di sette tra le maggiori città italiane (Bari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino), emerge che negli uffici tecnici l'occupazione registra una carenza di personale, rispetto al fabbisogno previsto, pari al 24,07%: mancano cioè per questi comuni 1.326 addetti su una dotazione di fabbisogno del personale pari a 5.509. Figure scomparse negli anni e che hanno avuto riflessi pesanti sulle funzioni svolte, in particolare l'attività progettuale quelle che più ne ha sofferto;

- nella situazione di emergenza insorta a seguito del diffondersi dell'epidemia da COVID-19 le Province e le Città metropolitane si sono attivate per garantire la continuità dell'attività degli uffici tecnici e delle stazioni uniche appaltanti anche a supporto delle richieste delle autorità di protezione civile e delle esigenze dei comuni del territorio;

- per far fronte alla situazione di emergenza vi è la necessità di consentire alle Province e alle Città metropolitane di rafforzare le strutture tecniche e amministrative che gestiscono le SUA, anche in considerazione del fatto che, negli ultimi anni, in conseguenza del blocco delle assunzioni e dei processi di trasferimento di personale verso altri enti, il personale di questi enti ha subito una notevole riduzione nel numero e nelle professionalità.

impegna il Governo:

a valutare la necessità di prevedere nella prossima legge di bilancio procedure di reclutamento per l'assunzione di personale qualificato sia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -da far confluire in una struttura apposita dedicata al *Recovery fund*- sia negli enti locali e territoriali, anche mediante utilizzo delle procedure di corso-concorso presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e quelle di selezione previste dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire efficacia ed adeguatezza in tutte le fasi di progettazione e realizzazione di programmi e progetti connessi al Piano di Ripresa e Resilienza e un serio investimento negli Enti Locali.

---

## EMENDAMENTI

### 25.0.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G25.250**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)*

1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti connessi all'utilizzo delle risorse del *Recovery Fund*, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad indire procedure di reclutamento per 30 unità di personale dirigenziale e 70 unità di personale non dirigenziale tramite corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

2. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, di cui almeno due

prove scritte. Il bando può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il personale deve essere preposto.

3. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente.

4. Al corso-concorso selettivo di formazione, da svolgersi presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, possono essere ammessi i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2000, nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, o *master* di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresì, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

5. Il corso-concorso è coordinato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e ha la durata massima di dodici mesi, comprensivi di un periodo di applicazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. I programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico complessivo in godimento, senza alcun trattamento di missione.

6. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale la stessa può attingere, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni vacanti. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può procedere a bandire nuovi concorsi solo previa completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

7. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 25 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4».

---

## **25.0.2**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

### **Ritirato e trasformato nell'odg G25.250**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Disposizioni in materia di assunzione di personale negli enti locali)*

1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e di costituire strutture tecniche adeguate alla realizzazione degli investimenti, alla direzione dei lavori, e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, e per favorire processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5000 funzionari tecnici e amministrativi altamente specializzati attraverso una procedura di assunzione unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali in modo che gli enti possano procedere alle assunzioni entro il mese di dicembre 2020.

2. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 luglio 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedurali per le assunzioni fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture dell'amministrazioni

centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma.

3. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma *2-quater*, è inserito il seguente:

"*2-quinquies*. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi *1-bis* e *2* del presente articolo, non concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo della spesa di personale le spese che trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le spese rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal triennio 2016-2018. Per la determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020."

4. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo *34-bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.

5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 54 milioni di euro per l'anno 2020 e a 325 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede con quota parte dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere *d-bis*) e *d-ter*). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d-bis*) e *d-ter*) non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione;».

*Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «196 milioni» e le parole: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

*E, di conseguenza, all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

«*d-bis*). Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

*d-ter*). Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

---

## Art. 26

### 26.0.40 (testo 2) (già em. 38.0.2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 26-bis

*(Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

*b)* il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

*2-bis.* I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera

integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

*2-ter.* Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma *2-bis*;

*c)* al comma 3, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2020»;

*d)* la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4."

---

## Art. 27

### 27.3

VERDUCCI

#### Ritirato

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole:* «in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico» *inserire le seguenti:* «, di sostenere le aree di crisi industriale complessa ricomprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016» *e dopo le parole:* «inferiore alla media nazionale» *inserire le seguenti:* «nonché la cui sede di lavoro sia situata nelle aree di crisi industriale complessa ricomprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016»;

*b) al comma 2, dopo le parole:* «dei divari territoriali» *inserire le seguenti:* «e il sostegno alle aree di crisi industriale complessa ricomprese nei

territori colpiti dagli eventi sismici del 2016» *e dopo le parole*: «accessibilità al mercato unico europeo» *aggiungere le seguenti*: «e per il sostegno nelle aree di crisi industriale complessa ricomprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016».

*Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole*: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» *con le seguenti*: «230 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro».

---

## **Art. 29**

### **29.0.1 (testo 2)**

DE PETRIS, COLLINA, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*:

#### **«Art. 29-bis.**

*(Misure per il rafforzamento della prevenzione attraverso il sistema termale)*

1. Al fine di prevenire l'insorgenza e la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle summenzionate patologie, richiamate ai numeri 2 e 5 della sezione "Aventi diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

2. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente: '*I-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto.*'.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311,

e successive modifiche ed integrazioni. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

4. Nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

*Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.*

*e, di conseguenza all'articolo 73, comma 2, le parole: «1.750 milioni per l'anno 2021» sono sostituite ogni volta dalle seguenti: «1.700 milioni per l'anno 2021».*

---

## **Art. 30**

### **30.0.150 (testo 2) [già em. 31.0.12 (testo 2)]**

IORI, BOLDRINI, BINI, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis**

1. Al fine di valorizzare l'integrazione sociosanitaria, il personale appartenente ai profili professionali di assistente sociale sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla suddetta legge.

2. All'articolo 2-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "a 650" sono sostituite con le seguenti: "a 800".».

---

## **Art. 32**

### **32.17**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-*bis*) In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata"».

---

## Art. 33

### 33.8 (testo 3)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis) All'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il **terzo** periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017, **ivi compreso il personale con contratti di lavoro flessibile**, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di **tale** personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, nei limiti delle predette dotazioni organiche".

2-ter). Al fine di consentire alle università di adeguarsi alle previsioni di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167 attraverso la definizione dei contratti integrativi di sede, finalizzati a superare il contenzioso esistente e a prevenire l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche in ambito unionale, al comma 2 del medesimo articolo 11 le parole: "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".

2-quater) Per l'anno 2020, alle somme corrisposte a titolo di sussidio per fini di studio, in favore degli studenti delle università e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, non si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni.».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 37

#### **G37.250 (già em. 37.0.5)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104» (A.S. 1925),

premessi che:

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato", attuativo della delega di cui alla legge 7 agosto 2015, n.124, affida al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi come definite dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.353 e, in particolare, l'esercizio, in concorso con le Regioni, delle funzioni di contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei, il coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le Regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi e, nel contempo, attribuisce all'Arma dei Carabinieri funzioni di prevenzione e repressione dei reati connessi, nonché il monitoraggio del territorio con la raccolta, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;

- considerato che gli incendi boschivi costituiscono un problema rilevante per il nostro Paese e che, per effetto dei cambiamenti climatici in atto e per le particolari caratteristiche orografiche e vegetazionali del nostro territorio, tale problematica è destinata ad acuirsi nel tempo;

- tenuto conto della particolare gravità assunta dal fenomeno nelle aree protette, in particolare nei Parchi Nazionali, dove negli ultimi anni si sono verificati incendi devastanti che hanno distrutto migliaia di ettari di territorio protetto;

- rilevato che tale andamento è confermato dai dati storici sugli incendi boschivi di seguito riportati e riferiti all'ultimo decennio distinto in due periodi, il primo precedente alla riforma operata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, cioè dal 2010-2016 e il secondo successivo alla riforma, dal 2017-2020 : a fronte di una superficie annua media percorsa dal fuoco in Italia rimasta pressoché stabile (circa 58.000 ettari nel periodo 2010-2016 e circa 56.000 dal 2017 al 2020), nei 20 Parchi nazionali delle Regioni a statuto ordinario la media delle superfici bruciate ha subito un significativo aumento,

passando dai circa 3.200 ettari all'anno del periodo 2010-2016, ai circa 4.500 di media annua nell'intervallo 2017-2020, con un incremento quindi di circa il 40%;

- tenuto altresì conto che la lettera z) del comma 2 dell'art. 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, introdotta con le modifiche di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, prevede che "ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i), - aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale - svolte dalle unità specialistiche dell'Arma dei carabinieri";

- considerato che il previsto protocollo d'intesa di cui alla sopra citata norma, sottoscritto in data 9 luglio 2018, nulla ha innovato rispetto alle procedure previgenti e nelle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, in particolare nei Parchi Nazionali, il sistema organizzativo di contrasto e di lotta attiva agli incendi boschivi risulta essere il medesimo operante sulla restante parte del territorio italiano;

- in aderenza alla normativa richiamata e al fine di tutelare i delicati ecosistemi e i preziosi habitat presenti nei Parchi Nazionali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impiegare i militari dipendenti dai Reparti Carabinieri Parco competenti per la sorveglianza dei Parchi Nazionali in possesso della qualifica di Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS), al fine di coordinare le prime fasi della lotta attiva agli incendi boschivi, ivi compresa la richiesta di intervento e la successiva operatività dei mezzi aerei antincendio boschivo, nelle more della disponibilità sul posto del DOS del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o delle Regioni.

---

## EMENDAMENTI

### **37.0.2 (testo 2)**

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Semplificazioni in materia di autorizzazioni di competenza del Ministro dell'interno)*

1. La competenza al rilascio delle licenze previste dagli articoli 28 e 46 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, richieste dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al Prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni di cui all'articolo 9, del decreto legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014,

n. 146.

2. La competenza al rilascio delle licenze di cui all'articolo 54, primo comma, del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richieste dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al Prefetto della provincia di destinazione dei prodotti esplosivi.

3. Alla tabella A, parte I, punto 36, colonna "concentrazione di regimi amministrativi" del

decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, le parole da "Nel caso di esercizi di minuta vendita" a "VVF" sono soppresse.

4. La validità delle autorizzazioni e degli atti abilitativi comunque denominati, di cui all'articolo 103, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di competenza del Ministero dell'Interno o delle autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza, giunte a scadenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 14 novembre 2020, è prorogata al 15 novembre 2020. Conservano altresì la loro validità fino al 15 novembre 2020 i permessi di soggiorno e i titoli di cui ai commi 2-*quater* e 2-*quinquies* del medesimo articolo 103, compresi quelli aventi scadenza tra il 1° settembre ed il 14 novembre 2020."

**Art. 37-ter**

*(Norme in materia di operazioni sotto copertura)*

1. All'articolo 4 del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 dopo le parole "impiego nel territorio nazionale," sono inserite le seguenti: "nonché per quelle che prevedono l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici,".

**Art. 37-quater**

*(Misure in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata)*

1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole "dal prefetto" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente da un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero da uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133".

2. Al fine di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, i decreti di approvazione di cui all'articolo 138 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

eventualmente rilasciati per l'esercizio del mestiere di guardia giurata in forma di lavoro autonomo antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano la propria efficacia fino alla data di scadenza del predetto titolo di polizia che può essere rinnovato per una sola volta.»

### **37.0.5**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G37.250**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Assorbimento del personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi vice-ispettori del Corpo Forestale dello Stato nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno)*

1. Per gli anni 2020-2021, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, il personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi vice-ispettori del Corpo Forestale dello Stato, approvata con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 24 luglio 2014, è assorbito, a domanda, e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui alle lettere *d) h) i) l) e m)*, del comma 1, dell'articolo 2, del bando di Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 - Serie Speciale, n.94 del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica, nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno».

---

## Art. 38

### 38.0.3 (testo 2)

CIRINNÀ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 38-bis

*(Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

*2-bis.* I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

*2-ter.* Il programma di cui al comma 2 è definito con decreto del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione

dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-*bis*";

*c)* al comma 3, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

*d)* la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

---

## **Art. 41**

### **41.0.100 (già em. 59.0.11)**

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa")*

1. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "con priorità" sono sostituite dalla seguente: "esclusivamente".

2. A far data dal 1° gennaio 2021, il Fondo di garanzia per la prima casa concede garanzie secondo le modalità di cui al comma 1. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche della famiglia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguate le norme di attuazione del Fondo di garanzia per la prima casa».

---

## **Art. 44**

### **44.0.1 (testo 2)**

D'ARIENZO, FERRARI, NANNICINI, ASTORRE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis**

*(Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", sono sostituite dalle seguenti "derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 non assegnate per le finalità di cui allo stesso comma, sono attribuite ad ANAS S.p.A. a copertura delle minori entrate dell'anno 2020 derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al comma 23-*quinquies* dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 pari a 6.365.000 euro. Le risorse riconosciute ai sensi del presente comma sono assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e

lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato."

d) al comma 4 le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

e) al comma 5, dopo le parole "imprese beneficiarie" sono inserite le seguenti: ", a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4,";

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate dal decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalità definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021.

5-*ter*. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese de-  
centriche e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale (MTO) limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate sul territorio nazionale. A tal fine, le imprese di cui al periodo precedente provvedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021.";

g) al comma 6, le parole "del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*".

2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera f), capoverso 5-*ter* del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui dal

2021 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.7."».

---

#### **44.0.3 (testo 2)**

D'ARIENZO, FERRARI, NANNICINI, ASTORRE, ROJC

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis**

*(Conferimento alle Regioni Veneto e Friuli V.G. delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi e regolarizzazione degli stessi)*

1. Previa sottoscrizione di apposito Accordo di Programma fra le Regioni e le Province Autonome interessate, sono attribuiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione a quanto previsto all'articolo 9, comma 7 del Dlgs. 111/2004, tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia e, alla Regione Veneto, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi interregionali ferroviari indivisi attualmente svolti sulla relazione Bologna-Brennero.

2. Entro il 31 dicembre 2021 la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia procedono all'affidamento dei servizi di cui al comma 1 e alla sottoscrizione dei relativi contratti di servizio, che costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale. Fino alla data di decorrenza dei contratti di cui al periodo precedente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti assicura la continuità dei collegamenti di cui al comma 1 e il Ministero dell'Economia e delle Finanze mantiene la disponibilità delle risorse necessarie al pagamento del relativo corrispettivo.

3. Dalla data di decorrenza degli affidamenti dei servizi di cui al comma 1, le risorse per i servizi ferroviari regionali indivisi disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono assegnate per il 33,13 per cento alla Regione Veneto e per il 66,87 per cento alla Regione Friuli Venezia Giulia.

4. Dalla data di decorrenza degli affidamenti dei servizi di cui al comma 1, le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, già stanziata a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario, sono assegnate alla Regione Veneto per 8.636.250 euro per l'anno 2020, 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per l'anno 2024 e 4.375.000 euro per l'anno 2025,

e alla Regione Friuli Venezia Giulia per 11.103.750 euro per l'anno 2020, 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025.

5. Le risorse per i servizi ferroviari regionali indivisi sono incrementate di 3.906.278 di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare le risorse stanziare per il periodo 2009 - 2020, ivi inclusi i residui perenti, al fine di procedere alla definitiva regolarizzazione dei rapporti con l'attuale gestore per gli obblighi di servizio pubblico connessi allo svolgimento dei servizi erogati nelle Regioni a statuto speciale e per i servizi interregionali indivisi.»

---

#### **44.0.8 (testo 2)**

VATTUONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. Il Comune di Genova è autorizzato, per gli anni 2020 e 2021, ad assumere a tempo indeterminato, secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale assunto presso il dipendente Corpo di Polizia locale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che, al 31 dicembre 2020, abbia maturato i soli requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, nonché almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi.

2. Al comma 7 dell'articolo 2259-*ter* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 25 per cento e non superiore al 70 per cento".

3. Al fine di sostenere la prosecuzione, da parte del contingente delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 6.330.298 per il pagamento delle connesse prestazioni di lavoro straordinario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro

6.330.298 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4.»

---

## **Art. 57**

### **57.1 (testo 2)**

DE PETRIS, VERDUCCI, ASTORRE, D'ALFONSO, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*All'articolo 57 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 sostituire le parole «31 dicembre 2021» con le parole «31 dicembre 2024»;*

*- al comma 1 sostituire le parole «è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021» con le parole «è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024»;*

*b) al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2021» con le parole «31 dicembre 2024»;*

*- al comma 2 sostituire le parole «per l'anno 2020.» con le parole «per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.».*

*Agli oneri di cui alle lettere a) e b) si provvede ai sensi dell'articolo 114.*

*c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*«2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti di pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».*

*d) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole «e del sisma del 2016,» sono aggiunte le seguenti:* «nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,»;

2) *dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente:* «A tal fine sono definiti criteri e modalità con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai DPCM 3 settembre 2019 e 17 marzo 2020.».

*e) dopo il comma 3 sono inseriti seguenti:*

«3-bis All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole »sono comprese un'unità con funzioni di livello dirigenziale generale e due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale.«, sono aggiunte le seguenti: »Le unità con funzioni di livello dirigenziale non generale possono essere reclutate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in deroga alle percentuali previste al primo periodo del medesimo comma.

3-ter. All'articolo 50, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", il Commissario straordinario, fermo restando quanto previsto al comma 3, può reclutare ulteriori due unità di livello dirigenziale non generale secondo le modalità previste al medesimo comma 3."

3-quater. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

"1-quater. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori colpiti dai sisma del 2016 e 2017, il Commissario Straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, può destinare ulteriori risorse di personale destinate ad operare presso gli Uffici Speciali della Ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, utilizzando le risorse della contabilità speciale già stanziata e non utilizzate negli anni 2017, 2018 e 2019, fino ad un importo di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Per tali finalità il Commissario straordinario stipula apposite convenzioni con Invitalia e Fintecna.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a trenta milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto".

*3-quinquies.* Allo scopo di costituire un contingente di personale specializzato ed esperto nella gestione dei processi di ricostruzione da poter impiegare anche sull'intero territorio nazionale per assicurare, per limitati periodi di tempo, un qualificato sostegno all'avviamento delle strutture di supporto dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile, il personale assunto a tempo determinato di cui al comma 3, entro il limite massimo di 300 unità, transita nei ruoli della Presidenza del consiglio dei ministri al fine di rafforzare l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei predetti soggetti istituzionali, previste dall'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificate dall'art. 9-*undecies*, comma 1, lettera a), del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

*3-sexies.* Per le medesime finalità di cui al comma precedente, il personale assunto a tempo indeterminato presso gli Uffici speciali per la Ricostruzione, entro il limite massimo di 50 unità, transita nei ruoli della Presidenza del consiglio dei ministri al fine di rafforzare l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei predetti soggetti istituzionali, previste dall'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificate dall'art. 9-*undecies*, comma 1, lettera a), del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114.

*3-septies.* Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della

Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

*3-octies.* Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi.

*3-nonies.* Al comma *3-quinquies* dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi».

*f) dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

*«5-bis.* Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

*5-ter.* Una quota delle risorse stanziata per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

- a)* attività e programmi di promozione turistica e culturale;
- b)* attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- c)* incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
- d)* sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
- e)* interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
- f)* interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

*5-quater.* Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore

dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

*5-quinquies.* Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

*5-sexies.* Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

*5-septies.* Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

*5-octies.* Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

*g) sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al collima 3 le parole "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026";

*b)* al comma 4, le parole "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove anni successivi" e le parole "per il 2019 e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026";

c) al comma 6 le parole "e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026" e le parole "dal 2019 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2026".

*6-bis.* Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziare dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

*6-ter.* Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

*h) dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«*18-bis.* Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* del DL del 17 ottobre 2016, n. 189, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione post sisma 2016 provvede con ordinanza, ai sensi dell'art. 2 comma 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge 189/2016 nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114.

*18-ter.* All'articolo 13 comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole "per l'anno 2018" sono aggiunte le seguenti: "e di euro 70 milioni per gli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114."».

---

**57.0.48 (testo 2)**

VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Ammodernamento infrastrutturale delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016, ovvero risorse specifiche per il progetto denominato "Mare-Monti")*

1. Al fine di implementare il sistema di collegamento stradale tra le aree del cratere del sisma del 2016, l'area di crisi industriale complessa del Distretto Fermano Maceratese, istituita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 dicembre 2018, e oggetto degli Accordi di programma in adozione del Progetto di Riconversione e Riquilificazione Industriale (PRRI), di cui all'articolo 27 del decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, e la rete autostradale presente nel territorio della Regione Marche, sono stanziati risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla realizzazione degli interventi in variante, ammodernamento e costruzione viari nell'ambito del progetto stradale denominato "Mare-Monti".

2. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. I territori rientranti nella perimetrazione della zona franca urbana istituita ai sensi del comma 1 nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, sono ulteriormente definiti con decreto del Commissario per la ricostruzione, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni interessate, in considerazione dell'inasprimento della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19."».

*Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

## **Art. 58**

### **58.0.48 (testo 2)**

TARICCO, FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Promozione dell'utilizzo dei residui delle attività agricole per favorire l'economia circolare)*

1. Al fine di favorire l'economia circolare della filiera agricola e semplificare i processi di gestione delle acque di vegetazione, nonché delle sanse umide ottenute nei cicli di lavorazione dei frantoi oleari, all'articolo 1 della legge 11 novembre 1996, n. 574, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, è sempre consentito l'invio delle acque di vegetazione nonché delle sanse umide denocciolate con un tenore di umidità pari o superiore al 70 per cento, presso gli impianti di produzione di biogas e biometano facenti parte del ciclo produttivo di un'impresa agricola e realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile."

2. Per consentire la corretta gestione dei residui agricoli e la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli, all'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali, di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, non classificati come rifiuto, e impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di azoto efficiente da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per ogni singola coltura. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli."

*b)* dopo il comma *2-bis* è aggiunto il seguente:

"*2-bis.1.* Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai concimi di origine chimica, nonché condizioni di utilizzazione agronomica:

*a)* una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 65 per cento;

*b)* un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;

*c)* un'adeguata copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;

*d)* una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;

*e)* l'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari."

3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano a seguito del perfezionamento della procedura di notifica della Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.»

---

## **Art. 59**

### **59.5 (testo 2)**

PARRINI, Assuntela MESSINA

### **Ritirato e trasformato nell'odg G59.250**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero pari al doppio di quello dei residenti negli stessi comuni».

*Conseguentemente,*

a) *al comma 7 del medesimo articolo sostituire le parole «500 milioni» con le seguenti «740 milioni»;*

b) *all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole «250 milioni» con le seguenti «10 milioni».*

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

**G59.250 [già em. 59.5 (testo 2)]**

PARRINI, ASSUNTOLA MESSINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1925, recante conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

premesso che:

l'articolo 59 del decreto riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

il suddetto contributo dovrebbe essere esteso anche ai piccoli comuni che sono la meta di moltissimi turisti in arrivo dall'estero e che, avendo subito pesanti ricadute in termini economici a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19, hanno necessità di ricevere un supporto concreto a sostegno al settore turistico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere il contributo previsto dall'articolo 59 anche a quei comuni che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero pari al doppio di quello dei residenti negli stessi comuni.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 61

#### 61.7 (testo 2)

MARCUCCI, FERRARI, BOLDRINI, COLLINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 61. - (*Disposizioni in materia di Camere di Commercio*) -1. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire da parte delle Camere di Commercio alle imprese dei rispettivi territori il più ampio sostegno per la lunga fase critica della ripartenza, i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 e fino al 30 settembre 2021 qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3.

2. Fatti salvi gli accorpamenti delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura già conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero massimo e la dimensione minima delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, individuato dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 214, è derogato a condizione che le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura ancora non accorpate alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, previa apposita richiesta indirizzata al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 giugno 2020, siano in una situazione di comprovata sostenibilità economico-finanziaria.

3. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 1, che non abbiano presentato la richiesta di cui al comma 2 o siano prive del requisito di sostenibilità economico-finanziaria di cui al medesimo comma 2, concludono le procedure di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, entro e non oltre il 30 settembre 2020. Scaduto tale termine, gli organi delle Camere di commercio, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministero dello sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario straordinario con il compito di concludere le suddette procedure di accorpamento entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

4. Gli organi delle camere di commercio in corso di accorpamento di cui al comma 2 continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova Camera di Commercio, industria,

artigianato e agricoltura, ancorché scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto. Gli organi delle camere di commercio in corso di accorpamento di cui al comma 3 continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al 30 settembre 2021».

---

## **Art. 76**

### **76.0.8 (testo 2)**

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 76-bis**

*(Improcedibilità dello sfratto in caso di sanatoria entro la prima udienza di convalida dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale)*

1. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e di sua successiva sanatoria, nell'eventuale misura rideterminata dal giudice, da parte del conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto ex art. 665 c.p.c. e ss., la domanda del locatore di rilascio dell'immobile o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile. In ogni caso, l'esecuzione dell'ordinanza di rilascio già emanata è sospesa fino al 31 dicembre 2021.»

---

## **Art. 77**

### **77.56 (testo 2)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le imprese beneficiarie della misura di sostegno finanziario prevista dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 possono accedere alla ristrutturazione dei mutui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione per consentirne l'autorizzazione.»

*Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

«d-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso;

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso.»

---

## **77.62 (testo 2)**

MIRABELLI, FERRARI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:* «b-bis) all'articolo 176, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e *tour operator*."»;

b) *dopo il comma 3, è inserito il seguente:* «3-bis. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di tre unità immobiliari per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da condurre in locazione. È abrogato il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

---

## **Art. 79**

### **79.35 (testo 2)**

ASTORRE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di sfruttare le positive sinergie tra il Sistema sanitario nazionale e le strutture termali, anche con riferimento alla riabilitazione respiratoria dei pazienti Covid-19 nella fase post-ospedaliera, e in più in generale in un'ottica di sostegno al settore termale italiano colpito dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19, è concesso un contributo iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sugli investimenti necessari alla ristrutturazione e riqualificazione dell'area di interesse strategico a livello nazionale denominata Terme dei lavoratori - ex INPS.»

*Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole «250 milioni» con le seguenti «245 milioni».*

---

## **Art. 80**

### **80.0.8 (testo 2)**

FERRARI, FERRAZZI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 80-bis.**

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alla lettera a) dopo la parola: "condomini" sono aggiunte le seguenti: ", anche se posseduti da un unico proprietario o in proprietà tra più soggetti";

b) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: "13-bis. Al fine di accelerare e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili,

di cui all'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico, sono riferiti esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi"».

---

## **Art. 81**

### **81.17 (testo 2)**

COLLINA, FERRARI

*All'articolo 81, apportare le seguenti modificazioni;*

*a) al comma 1, sostituire le parole da: «Sono escluse» fino a: «legge 16 dicembre 1991, n. 398»;*

*b) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Rientrano in codesta agevolazione anche le società ed associazioni sportive dilettantistiche costituite nel 2020, che hanno acquisito i diritti sportivi da società e associazioni sportive dilettantistiche che nel 2019 rispettavano i parametri sopra menzionati».*

---

## **Art. 82**

### **82.0.3 (testo 3)**

MIRABELLI, ALFIERI, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 82-bis.**

*(Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio Olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026)*

1. Al fine di garantire nei tempi previsti per l'espletamento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026:

a) la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e le opere infrastrutturali ad esso connesse, all'interno del Programma Integrato di Intervento Montecity-Rogoredo, le relative procedure di VIA regionale si svolgono con le forme e modalità di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I termini di cui al predetto articolo sono dimezzati, salvo quello di cui al comma 4 del medesimo articolo, che è ridotto a trenta giorni;

b) la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'Accordo di programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell'area suindicata, limitatamente all'area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di programma quale sede del villaggio olimpico di Milano, possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su richiesta dei soggetti proprietari delle aree interessate e previo assenso del collegio di vigilanza istituito dal medesimo Accordo di programma, qualora il Piano attuativo non fosse adottato entro il 31 ottobre 2021.»

---

## **Art. 83**

### **83.0.1 (testo 2)**

PINOTTI, COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 83-bis**

*(Norme in materia di trasformazione delle società di mutuo soccorso in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale)*

1. Il termine di tre anni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è differito al 31 ottobre 2020.

2. All'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, il comma 9 è abrogato.»

---

## **Art. 85**

### **85.10**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «autorizzazioni regionali» inserire le seguenti: «e quelle rilasciate dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422».*

---

## **Art. 96**

### **96.0.18 (testo 2)**

BRESSA, FERRAZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 96-bis.**

1. All'articolo 50, comma 1, lettera l), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il numero 1);
- b) sopprimere il numero 3.3).

2. All'articolo 24, comma 4 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni".».

---

## **Art. 100**

### **100.0.3**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 100-bis.**

*(Misure in materia di rilascio proroga concessioni demaniali marittime ad uso pesca ed acquacoltura)*

Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto legge dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25, apportare le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "del presente decreto" inserire le seguenti: ",nonché esclusivamente quelle ad uso pesca ed acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto

dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,";

- sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

---

## **Art. 105**

### **105.0.6 (testo 3)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 105-bis**

*(Disposizioni in materia di interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico)*

1. Al Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 119:*

1) Al comma 1, lettera a), al primo periodo sopprimere le seguenti parole: "e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno", ed al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno", alla lettera c), al primo periodo sopprimere le seguenti parole: "e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno";

2) Al comma 3, primo periodo sopprimere le seguenti parole: "e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno".

3) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "*5-bis*. La detrazione di cui al comma 5, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, è prevista anche per la messa in posa di impianti fotovoltaici i cui moduli vengono installati su strutture produttive agricole in sostituzione di coperture di eternit purché l'intervento sia realizzato dallo stesso imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola."

4) Al comma 7, dopo le parole "ai commi 5" inserire le seguenti: "*5-bis*".

5) Al comma 9), alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ", ivi comprese quelle per cui sia stata rilasciata una autorizzazione in data

antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ma per le quali non sia stata dichiarata la fine lavori, a condizione che, in conseguenza di detti interventi, l'edificio venga qualificato in Classe A da parte di un tecnico abilitato.", alla lettera d-bis) aggiungere, infine le parole "su immobili degli enti del terzo settore, così come definiti dalla legge 106 del 2016, impiegati nell'esercizio di attività istituzionali indipendentemente dalla categoria catastale", nonché dopo la lettera e) inserire la seguente: "e-bis) imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola ai sensi del comma 5-bis".

*b) all'articolo 121, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

"f-bis) eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". ».

*Conseguentemente all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

«d-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso;

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso.»

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 112

#### **G112.250 (già em. 112.0.2)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104» (A.S. 1925),

premessi che:

- con riferimento al settore moda, nel corso dell'iter di conversione in legge del "Decreto Rilancio", è stato introdotto un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (art. 48-*bis*). Sulla base di tale disposizione, i soggetti "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" hanno diritto a un credito di imposta pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino al di sopra della media registrata nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020 e determinate tenendo conto delle regole stabilite dall'articolo 92 del TUIR;

- nell'anno in corso, sono stati evidenziati gli stessi effetti negativi sulle rimanenze di magazzino delle imprese commerciali a prescindere dalle dimensioni aziendali (ingrosso o dettaglio) non incluse tra i beneficiari del credito d'imposta sopra menzionato. A causa del lockdown infatti numerose imprese commerciali si ritroveranno a fine anno con ingenti giacenze di magazzino a meno che non si sia provveduto con svendite a prezzi di liquidazione. In ogni caso, la merce giacente a fine anno avrà, necessariamente, un valore commerciale inferiore al loro valore fiscale e le imprese, stante l'attuale normativa di cui all'art. 92 del TUIR, non potranno procedere alla svalutazione fiscale dei costi di acquisto. L'impossibilità di poter procedere ad una svalutazione delle rimanenze ai fini fiscali genererà un doppio effetto negativo in capo alle imprese: il primo originato dall'obbligo di dover dichiarare un "reddito fittizio" derivante dalla differenza tra il valore fiscale indeducibile ed il reale valore commerciale che quel bene ha invece assunto nel corso dell'anno (ovviamente più basso rispetto al valore fiscale) ed il secondo generato dalle mancate vendite causate dalla situazione attuale.

impegna il governo

- a valutare la necessità di estendere il perimetro applicativo del credito d'imposta di cui all'art. 48-*bis* del decreto D.L. n. 34/2020, convertito in legge n.77/2020, in una logica di equità ed uniformità, prevedendo esplicitamente, nella prossima legge di bilancio, che il beneficio sia fruibile da parte di tutte le imprese operanti nell'ambito dei settori economici e delle filiere di riferimento compresa quindi la distribuzione commerciale .

---

## EMENDAMENTO

### 112.0.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G112.250**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 112-bis.**

*(Disposizioni in materia di valutazione delle rimanenze per le attività di commercio al dettaglio nel settore moda)*

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri di cui ai commi da 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 92 del Testo Unico delle imposte sui redditi, pubblicato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al venticinque per cento».

*Conseguentemente all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

«*d-bis*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso;

*d-ter*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso;

*d-quater*) alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) è soppresso».

---